



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI II

Ministero per lo Sviluppo Economico  
Direzione Generale per l'energia e le  
risorse minerarie  
SEDE

Gestore Servizi Energetici- GSE SpA  
Divisione Operativa  
SEDE

AGEA  
Area coordinamento  
SEDE

Organizzazioni di filiera  
LORO SEDI

**Prot. n. 93832 del 15\12\2016**

**Oggetto:** Circolare esplicativa del sistema di tracciabilità delle biomasse da filiera di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del DM 2 marzo 2010 per la produzione di energia elettrica da filiera corta di cui all'articolo 32, comma 1, del DM 23 giugno 2016. Applicazione per l'anno 2016.

./.

L'articolo 4 del Decreto Ministeriale del 2 marzo 2010 (di seguito Decreto), definisce le modalità operative di dettaglio cui gli operatori della filiera devono conformarsi in modo da consentire la tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse da filiera di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del Decreto (di seguito biomasse da filiera), ai fini dell'accesso al nuovo regime incentivante di cui all'articolo 32, comma 1, del DM 23 giugno 2016

Con la presente Circolare si vogliono comunicare le indicazioni riguardanti l'applicazione del Decreto per l'anno 2016.

La richiesta per l'accesso al regime incentivante (di seguito istanza<sup>1</sup>) deve essere:

- compilata in carta semplice sulla base del modulo allegato alla presente circolare, sottoscritta da legale rappresentante della società richiedente e resa solidale con copia del documento d'identità dello stesso. Ogni dichiarazione mendace, sarà punita ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, i benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato decadranno (art. 75 del D.P.R. 445/2000), come anche previsto all'articolo 42, comma 3, del Decreto legislativo del 3 marzo 2011 n. 28 e fermo restando quanto stabilito all'articolo 23, comma 3, del medesimo Decreto legislativo relativamente al recupero delle somme indebitamente percepite nonché ai soggetti cui si applica la condizione ostativa alla percezione degli incentivi;

---

<sup>1</sup> L'istanza dovrà essere compilata utilizzando il file, in formato excel, "modulo di domanda" che sarà scaricabile dal sito Mipaaf ovvero che potrà essere richiesto inviando e-mail con oggetto "modulo domanda biomasse da filiera" all'indirizzo eMail: PQAI2@politicheagricole.it. Una volta compilata l'istanza, in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritta in calce dal legale rappresentate nonché resa solidale con copia del documento di identità dello stesso.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI II

- inviata, corredata degli allegati, **entro il 31 gennaio 2017**<sup>2</sup>, per posta elettronica certificata all'indirizzo [saq2@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:saq2@pec.politicheagricole.gov.it). Si specifica che, in riferimento al rispetto della data di trasmissione, farà fede la data della PEC.

**Le istanze spedite oltre il citato termine del 31 gennaio 2017 sono irricevibili e non saranno trattate.** L'istanza deve essere obbligatoriamente corredata dei files della domanda (sia in formato excel che pdf) e degli eventuali allegati (sia formato excel che pdf).

Ai fini della corretta compilazione dell'istanza si forniscono alcune precisazioni anche alla luce di specifici quesiti pervenuti a questa Amministrazione.

A seguito della pubblicazione del Decreto Mipaaf 6 agosto 2015 è stato modificato il periodo di riferimento per la certificazione della tracciabilità delle biomasse utilizzate dall'operatore elettrico (OE) per richiedere il coefficiente moltiplicativo dei certificati verdi del K 1,8, che ora coincide con l'anno solare 2016, purché, per le biomasse utilizzate, il richiedente abbia tutta la documentazione prevista dal Decreto.

Nel corso della stessa annualità è possibile utilizzare una o più tipologie di biomasse di cui all'allegato A del Decreto. A tale fine sarà necessario predisporre e inviare un'istanza per ogni tipologia di biomassa utilizzata. Le istanze relative a più tipologie di biomassa devono essere inviate con unica comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) secondo le modalità sopra citate. La domanda dovrà includere le quantità di biomassa da filiera necessaria alla produzione riferita al periodo dal **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 (annualità 2016)**. Nell'istanza, e nei relativi allegati, dovrà essere indicata obbligatoriamente anche la quantità complessiva di biomassa - da filiera e non da filiera - utilizzata nel periodo di riferimento.

Si precisa che - a seguito dell'entrata in vigore del decreto 19 ottobre 2012, n. 199 "Regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27" - è diventato obbligatorio, per i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, la stipula obbligatoria in forma scritta<sup>3</sup> e devono indicare la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento (elementi essenziali).

<sup>2</sup> A seguito della pubblicazione del Decreto Mipaaf 6 agosto 2015 pubblicato sulla G. U. n° 220 del 22/9/2015  
<sup>3</sup> anche una e-mail o un fax contenenti un ordine d'acquisto, il documento di trasporto o la fattura di vendita possono integrare la forma scritta di un contratto, purché contenga tutti gli elementi essenziali del contratto



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI II

Si ricorda che il testo novellato stabilisce che *“l’indicazione degli elementi essenziali del contratto può essere adempiuta anche con il rinvio, da parte del contratto di cessione o dei documenti considerati equivalenti, ai contratti quadro, accordi quadro, contratti di base, accordi interprofessionali menzionati dall’art. 2 dello stesso decreto, purché il rinvio riporti gli estremi ed il riferimento <sup>4</sup> a tali contratti accordi.”*

Nel caso le biomasse non siano conferite all'operatore elettrico direttamente da un produttore ma il conferimento avvenga tramite un collettore, i contratti di fornitura delle biomasse utilizzate (punto I. c <sup>5</sup> degli allegati al Decreto) devono essere esibiti al momento del controllo per la tracciabilità. L'elenco dei produttori conferenti la biomassa inviata dal Collettore devono essere esibiti o inviati per e mail a richiesta dei Funzionari Mipaaf incaricati di effettuare i controlli, e devono contenere in ogni caso le informazioni riferite ai soggetti produttori della biomassa, compresi il CUAA, il numero degli ettari e i quantitativi ottenuti, le autorizzazioni al taglio dei boschi ecc. .

Resta fermo, in ogni caso, il diritto a presentare l'istanza esclusivamente da parte dell'operatore elettrico titolare dell'impianto di produzione presso cui avviene l'utilizzo della biomassa oggetto della richiesta di certificazione.

La provenienza delle biomasse deve essere chiaramente identificabile e gli operatori elettrici devono garantirne l'intera tracciabilità in sede di controllo da parte dei soggetti incaricati. La quantità di biomasse prodotte per unità di superficie, devono essere coerenti con i valori potenzialmente producibili, nell'ambito delle normali pratiche colturali.

La dichiarazione, prevista al punto I.c <sup>6</sup> degli allegati al Decreto e integrata nel modulo di domanda - che attesta la provenienza della biomassa da non più di 70 km - è compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto OE.

In caso di contratti quadro, i Controllori del Mipaaf potranno richiedere all'Operatore Elettrico ulteriori informazioni sulla corretta applicazioni dello stesso e sulle ricadute dei benefici che ne derivano a tutta la filiera di produzione della biomassa.

<sup>4</sup> I documenti devono riportare quindi la dicitura: *“assolve gli obblighi di cui art. 62, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”*.

<sup>5</sup> Punto I.b per le biomasse di cui alla tipologia II del Decreto.

<sup>6</sup> Punto I.b per le biomasse di cui alla tipologia II del Decreto.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI II

Per quanto concerne le biomasse di cui alla tipologia II prevista dal Decreto - il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA) può essere sostituito dal codice fiscale in caso di soggetti giuridici che non siano tenuti all'obbligo di costituire il fascicolo aziendale.

Si ricorda inoltre la documentazione da esibire per la certificazione della tracciabilità delle biomasse per la tipologia II e per quelle della tipologia IV di origine forestale, richiamati anche nelle precedenti circolari in materia.

- I contratti che legano gli operatori elettrici, o gli eventuali collettori, e i produttori di biomassa (*contratti di taglio*), devono essere accompagnati dall'**autorizzazione (autorizzazione al taglio)** emessa dall'Autorità competente a livello regionale o provinciale, al cui interno devono essere indicati in dettaglio **i quantitativi stimati di produzione legnosa**, suddivisi secondo le diverse tipologie ottenibili.
- Se tale informazione, relativa alla stima delle rese del materiale legnoso, non fosse presente nell'autorizzazione citata, deve essere comunque riportata nella relazione, firmata da un tecnico abilitato, che ha accompagnato l'iter autorizzativo e che deve essere in questo caso allegata in copia ad ogni contratto.

I DDT (documenti di trasporto) che servono a documentare la tracciabilità della biomassa, devono contenere le informazioni che riguardano la descrizione della tipologia del prodotto e la sua origine. Il DDT deve riportare **obbligatoriamente** il luogo e l'identificativo del produttore da cui proviene la biomassa (che servirà a documentarne la sua tracciabilità).

Qualora un operatore intermedio (collettore) utilizzi una piattaforma logistica, potrà fornire - sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - un elenco dettagliato dei produttori conferenti (con eventuali relativi CUA e indicazioni della sede produttiva) con elencati anche le informazioni (numero, data, e peso della merce) dei DDT e delle relative fatture dei prodotti entrati nella piattaforma logistica.

In fase di controllo, i Funzionari incaricati verificheranno il bilancio di massa di tali biomasse e, eventualmente, potranno richiedere visione dei DDT e delle relative fatture che si riferiscono alla biomassa entrata nella piattaforma logistica, in originale.

Per quanto riguarda la biomassa di tipologia IV residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari zootecnici e forestali - al momento del controllo si dovrà esibire una relazione



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI II

sottoscritta dal produttore del residuo <sup>7</sup>, che descriva brevemente il ciclo di lavorazione utilizzato, la tipologia e l'origine della materia prima.

Relativamente ad ogni tipologia di biomassa, ogni operatore elettrico è tenuto a presentare una dichiarazione sotto forma di autocertificazione sulle caratteristiche tecniche della biomassa utilizzata e del proprio processo di produzione di energia elettrica, tenendo conto sia delle biomasse da filiera sia di quelle non da filiera. A tal fine l'operatore elettrico, al termine dei controlli, deve compilare e consegnare all'incaricato addetto ai controlli, che lo allegherà al proprio verbale, la dichiarazione di cui all'**allegato A** della presente circolare, debitamente compilata e sottoscritta.

In mancanza di tale dichiarazione non sarà possibile per il GSE procedere al riconoscimento della maggiorazione di certificati verdi. La quantità di biomassa da filiera e i quantitativi di biomassa non da filiera, riportati nell'allegato, dovranno essere coerenti con quanto accertato dai controlli. In caso di difformità, il GSE terrà comunque conto di quanto riportato dal verbale di verifica.

Si ricorda, infine, che la richiesta di certificazione presentata al Mipaaf non sostituisce la richiesta di incentivo previsto per la biomassa da filiera corta.

Il GSE, a seguito dell'invio degli esiti delle certificazioni di tutti gli operatori, informerà, mediante pubblicazione di apposita news, sul sito istituzionale [www.gse.it](http://www.gse.it) circa la possibilità di presentare richiesta per l'annualità 2016.

Nel corso delle procedure di verifica delle informazioni ricevute, i soggetti incaricati dei controlli possono richiedere ai soggetti che hanno presentato l'istanza ulteriori informazioni o documentazione a supporto dell'istanza.

Il Dirigente  
Dr. Pietro Gasparri

---

<sup>7</sup> Autocertificata ai sensi del D.P.R. 445/2000